

(N. 1221-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie)
della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1950 (V. Stampato N. 1269)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1950

Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è già stato approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, Colonie) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1950.

Trattasi dell'approvazione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946.

La detta Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, è stata approvata in Italia con legge 16 gennaio 1933, n. 130, e giova farne brevemente cenno per meglio comprendere la portata dell'attuale Protocollo di Parigi.

A Ginevra allora si ritenne opportuno di completare le disposizioni delle convenzioni internazionali dell'oppio segnate all'Aja il 23 gennaio 1912 e a Ginevra il 19 febbraio 1925, rendendo efficace, per via di accordi internazionali, la limitazione della fabbricazione degli stupefacenti ai bisogni legittimi del mondo per gli usi medicinali e scientifici e allo scopo di regolamentarne la distribuzione.

Cosicchè la Convenzione di Ginevra definì, fra l'altro, il concetto di « droga »; e in sei capitoli ne determinò le valutazioni, le limitazioni di fabbricazione, le restrizioni ed il controllo.

Duplici è la ragione quindi dell'interessamento italiano, prima di tutto per essere l'Italia stata invitata ad aderire al protocollo, pur non essendo Stato dell'O.N.U.; secondo per la necessità di aggiornare la nostra legge 16 gennaio 1933, n. 130, con la quale abbiamo approvato la Convenzione di Ginevra.

Il protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946, e di conseguenza questo Protocollo di Parigi 19 novembre 1948, sono conseguenza dei progressi realizzati dalla chimica e dalla farmacia in questi ultimi anni, che hanno condotto alla scoperta di una nuova serie di droghe sintetiche capaci di produrre tossicomania.

Tali prodotti non sono sottoposti a controllo internazionale non essendo contemplati dalla Convenzione del 13 luglio 1931, che appunto limita la fabbricazione e regola la distribuzione degli stupefacenti.

Per completare le disposizioni della Convenzione suddetta e porre sotto controllo internazionale questi nuovi stupefacenti, è stato predisposto l'unito Protocollo che, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato aperto alla firma ed all'accettazione di tutti gli Stati membri dell'O.N.U. e degli Stati non membri invitati dal Consiglio economico e sociale.

Il Protocollo dispone che ogni Stato, il quale consideri una droga, non contemplata dalla Convenzione del 13 luglio 1931, capace di produrre gli stessi effetti nocivi di quelle elencate nell'articolo 1°, paragrafo 2, di detta Convenzione, ne darà comunicazione al Segretario generale delle Nazioni Unite. Questi trasmetterà detta notificazione alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'O.N.U. ed all'Organizzazione mondiale della sanità.

Qualora l'O. M. S. riconoscerà che la nuova droga può produrre effetti dannosi, indicherà se ad essa dovrà essere applicato il regime previsto per le droghe elencate nell'articolo 1, paragrafo 2, Gruppo I, o nell'articolo 1, paragrafo 2, Gruppo II, della Convenzione del 13 luglio 1931.

Le decisioni prese dall'O. M. S. saranno portate a conoscenza del Segretario generale dell'O. N. U. il quale ne darà notizia a tutti gli Stati membri dell'O. N. U. ed agli Stati facenti parte del Protocollo.

Dal momento in cui questi riceveranno la comunicazione del Segretario generale dell'O. N. U. applicheranno alla droga in questione il regime stabilito dalla Convenzione del 1931.

Le disposizioni del Protocollo non si applicano all'oppio grezzo, all'oppio medicinale, alle foglie di coca ed alla canapa indiana, giusto l'articolo 1 della Convenzione internazionale di Ginevra del 19 febbraio 1925 ed all'oppio preparato quale è definito al capitolo 2° della Convenzione internazionale dell'oppio firmata all'Aja il 23 gennaio 1912.

Per tutti questi motivi la vostra Commissione degli affari esteri vi sottopone all'approvazione il disegno di legge.

BASTIANETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente all'articolo 6 del Protocollo.